



DELIBERA N. 168

30 aprile 2025

Oggetto

Riesame archiviazione PRE 0356-2024-S. Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 220, comma 1 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 presentata da Istituto di Vigilanza La Torre S.r.l. – Procedura aperta suddivisa in 3 lotti finalizzata alla stipula di convenzioni quadro per l'affidamento dei servizi di vigilanza armata e guardiania per le amministrazioni del territorio della Regione Umbria – Lotto 2 - Importo a base di gara: euro 4.626.618,75 – S.A. Punto Zero S.c.ar.l.– CIG: A038B5D876 - istanza presentata singolarmente

UPREC-PRE 0068-2025-S

Riferimenti normativi

Art. 94, co. 5 lett. a), art. 95, co. 1 lett. e) e art. 98, co. 3 lett. h) del d.lgs. 36/2023

Parole chiave

Cause di esclusione – misura interdittiva – contagio - grave illecito professionale

Il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione

nell'adunanza del 30 aprile 2025

DELIBERA

VISTA la richiesta di riesame formulata dall'Istituto di Vigilanza La Torre S.r.l., acquisita al prot. 11056 del 23 gennaio 2025, con cui l'istante chiede di riesaminare l'archiviazione della propria istanza di precontenzioso, riguardante il lotto 2 della gara indetta da Punto Zero S.c.ar.l. finalizzata alla stipula di convenzioni quadro per l'affidamento dei servizi di vigilanza armata e



guardiania per le amministrazioni del territorio della Regione Umbria. L'archiviazione era stata disposta ai sensi dell'art. 7, comma 3, lett. b) del Regolamento di precontenzioso in quanto la stazione appaltante Punto Zero S.c.a.r.l. aveva comunicato che erano pendenti dinanzi al T.A.R. Umbria due procedimenti relativi all'aggiudicazione dei lotti 1 e 3 della medesima gara, in uno dei quali sarebbero state esaminate le medesime questioni poste con l'istanza di precontenzioso, attinenti all'adozione della misura interdittiva del divieto temporaneo di contrarre con la p.a. per un anno a carico del legale rappresentante dell'operatore economico aggiudicatario del lotto 2. L'istante osservava, nella propria richiesta di riesame, che nel giudizio in questione non era stato proposto, in realtà, alcun ricorso incidentale e pertanto la questione oggetto dell'istanza di precontenzioso non era stata trattata in giudizio;

VISTA la nota Anac prot. 19405 del 6 febbraio 2025 con cui, al fine di valutare la richiesta di riesame, veniva chiesto alla stazione appaltante di fornire aggiornamenti sulle verifiche effettuate, e sulle eventuali conseguenti determinazioni assunte, nonché sui ricorsi pendenti;

VISTA la nota di riscontro della stazione appaltante acquisita al prot. 31814 del 28 febbraio 2025, dalla quale emergeva che la questione oggetto dell'istanza di precontenzioso non era stata, effettivamente, sottoposta al vaglio del T.A.R. adito. LA S.A. riferiva inoltre, all'esito di ulteriori verifiche e dell'acquisizione del provvedimento di revoca della misura interdittiva, di non ravvisare motivi di esclusione, confermando l'aggiudicazione del lotto 2 a favore di Urbe Vigilanza S.p.a.;

VISTA la nota prot. n. 40358 in data 14 marzo 2025 di accoglimento della richiesta di riesame e di contestuale avvio del procedimento di precontenzioso;

CONSIDERATO che l'istanza originaria di parere di precontenzioso prot. n. 131702 del 12 novembre 2024 era stata presentata dall'Istituto di Vigilanza La Torre S.r.l., giunto secondo nella gara per il lotto 2 indetta dalla Punto Zero S.c.a.r.l. per l'affidamento dei servizi di vigilanza armata e guardiania per le amministrazioni della Regione Umbria, che contestava il provvedimento di aggiudicazione di tale lotto a favore dell'operatore economico Urbe Vigilanza S.p.a. La doglianza era incentrata sul fatto che a carico del soggetto che rivestiva fino al 4 settembre 2024 il ruolo di amministratore delegato e legale



rappresentante dell'aggiudicatario era stata emessa dalla Procura di Cosenza la misura interdittiva del divieto temporaneo di contrarre con la p.a. per un anno, nell'ambito di un procedimento penale per reati di cui al d.lgs. 231/2001. L'istante rilevava che tale misura interdittiva era intervenuta in data 18 luglio 2024, dopo la scadenza del termine per presentare l'offerta e prima dell'aggiudicazione e che ciò integrava "per contagio" una causa di esclusione automatica del concorrente ai sensi dell'art. 94, co. 5 lett. a) del d.lgs. 36/2023. Il procedimento penale pendente doveva inoltre essere valutato dalla S.A. in termini di grave illecito professionale quale causa di esclusione non automatica ai sensi degli artt. 95, co. 1 lett. e) e 98, co. 3 lett. h) del Codice. L'istante precisava che l'aggiudicatario ometteva di comunicare le predette vicende alla S.A. e che quest'ultima si limitava a richiedere il certificato dei carichi pendenti alla Procura di Avellino, luogo di residenza dell'interessato, che certificava l'assenza di carichi pendenti. L'istante osservava altresì che non doveva rilevare la cessazione dalla carica in corso di gara, dovendosi tenere in considerazione il principio di continuità nel possesso dei requisiti;

VISTA la successiva memoria dell'istante, acquisita al prot. 33597 del 4 marzo 2025 con cui l'o.e. insisteva per l'accoglimento della propria istanza di precontenzioso osservando che la revoca della misura interdittiva interveniva in data 30 dicembre 2024 con effetti *ex nunc*, comportando quindi come conseguenza che l'operatore economico aggiudicatario sarebbe rimasto privo dei requisiti di partecipazione dalla data di adozione della misura interdittiva (25 luglio 2024) e, in base al principio di continuità nel possesso dei requisiti di partecipazione alle gare, sussisteva l'obbligo di esclusione;

VISTA la memoria della S.A. Punto Zero S.c.ar.l., acquisita al prot. n. 43409 del 20 marzo 2025, con la quale essa, nel ripercorrere la vicenda, dopo aver ribadito che la misura interdittiva veniva revocata il 30 dicembre 2024, richiama la sentenza del T.A.R. Umbria del 28 febbraio 2025, n. 225 (intervenuta con riferimento ad una gara precedente) nella quale era stata sollevata la medesima questione relativa alla misura cautelare adottata nei confronti del soggetto in questione in qualità di legale rappresentante di altra società, e in cui il giudice, nell'osservare che «l'unica fonte di prova di tali addebiti erano alcune testate giornalistiche, ma tali informazioni non hanno trovato riscontro nei controlli operati dalla stazione appaltante», riteneva che



la S.A., «non potendo “dimostrare con mezzi adeguati” i rilievi penali, non poteva nemmeno valutarli ai fini espulsivi». Infine, con riguardo al provvedimento adottato dal RUP di conferma dell’aggiudicazione, la S.A. ritiene che non sarebbe richiesta un’articolata e approfondita motivazione laddove si condividano le giustificazioni offerte dall’impresa;

VISTE le memorie dell’aggiudicatario Urbe Vigilanza S.p.a., acquisite ai prot. n. 43404 del 20 marzo 2025 e prot. 46675 del 26 marzo 2025, con cui l’o.e. rappresenta innanzi tutto che la causa di esclusione di cui all’art. 94, co. 5 lett. a) del d.lgs. 36/2023 riguarda l’operatore economico concorrente in gara e che la giurisprudenza non ammette il “contagio” tra la persona fisica destinataria della misura cautelare e l’operatore economico. La norma sarebbe identica all’art. 80, co. 5 lett. f) del codice previgente, che imponeva di escludere l’operatore economico soggetto a “sanzione interdittiva” ai sensi del d.lgs. 231/2001. La giurisprudenza, nel sottolineare la distinzione fra “sanzione” e “misura cautelare”, riteneva che il provvedimento cautelare potesse, al più, integrare una causa di esclusione non automatica soggetta alla valutazione discrezionale della stazione appaltante. Nel caso di specie, essendosi svolto con esito favorevole il subprocedimento di verifica dell’affidabilità dell’operatore economico, tale valutazione discrezionale non potrebbe essere oggetto di sindacato da parte dell’Autorità. Inoltre, Urbe Vigilanza S.p.a. segnala che la misura cautelare veniva revocata, ed evidenzia che a proprio carico non sussisterebbe neppure una causa di esclusione non automatica ai sensi dell’art. 95 del d.lgs. 36/2023, avendo attivato tempestivamente misure di *self-cleaning*;

VISTA la memoria di replica dell’istante, acquisita al prot. 46085 del 25 marzo 2025, il quale osserva innanzi tutto che la sentenza del T.A.R. Umbria n. 225/2025 richiamata dalla stazione appaltante non sarebbe pertinente in quanto riferita ad una gara disciplinata dal codice previgente d.lgs. 50/2016 mentre la gara attuale ricade nel regime del d.lgs. 36/2023, il cui art. 98, co. 6 prevede espressamente che «costituiscono mezzi di prova adeguati [...] eventuali provvedimenti cautelari reali o personali». L’istante rileva inoltre che, nel caso di specie, l’onere motivazionale in capo alla stazione appaltante che disponga l’ammissione del concorrente dovrebbe essere assolto in maniera analitica in considerazione della “particolare pregnanza dei fatti configuranti il



grave illecito professionale” e della “contestazione in gara dei fatti medesimi”. In merito alla causa di esclusione automatica, l’o.e. ritiene che l’art. 94 del nuovo codice d.lgs. 36/2023 non distingua le ipotesi di “contagio” e individui i soggetti destinatari di provvedimenti tali da comportare l’esclusione dell’operatore economico. Per ciò che concerne la causa di esclusione non automatica del grave illecito professionale, l’istante ribadisce che la misura cautelare personale rileva quale mezzo di prova adeguato, anche ai fini della decorrenza del triennio di valenza temporale, e rileva la carenza di motivazione del provvedimento con cui il RUP confermava l’aggiudicazione ritenendo inadeguate le misure di *self-cleaning*, che sarebbero state adottate tardivamente e solo una volta avuto conoscenza della misura interdittiva a carico del legale rappresentante;

VISTI l’art. 94 (Cause di esclusione automatica), che al comma 5 lett. a) prevede: «Sono altresì esclusi: a) l’operatore economico destinatario della sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o di altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; l’art.95 (Cause di esclusione non automatica), che al comma 1 lett. e) del d.lgs. n. 36/2023 prevede che la stazione appaltante procede all’esclusione qualora accerti «che l’offerente abbia commesso un illecito professionale grave, tale da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità, dimostrato dalla stazione appaltante con mezzi adeguati», rinviando poi all’art. 98, nel quale «sono indicati, in modo tassativo, i gravi illeciti professionali nonché i mezzi adeguati a dimostrare i medesimi» e, al comma 3 lett. h), prevede che l’illecito professionale possa desumersi anche dalla «h) contestata o accertata commissione, da parte dell’operatore economico oppure dei soggetti di cui al comma 3 dell’articolo 94, di taluno dei seguenti reati consumati: [...] 5) i reati previsti dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231»;

VISTA la Relazione al Codice dei contratti pubblici d.lgs. n. 36/2023, dalla quale si evince che i soggetti destinatari di provvedimenti preclusivi sono idonei a determinare, “per contagio”, l’esclusione dell’operatore economico in relazione alle cause di esclusione “automatica” di cui ai commi 3 e 4 dell’art. 94. Si evidenzia altresì la previsione di cui all’art. 96, co. 14 per cui, fermo restando



l'onere dell'operatore economico di comunicare alla stazione appaltante o all'ente concedente la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire causa di esclusione, l'omissione di tale comunicazione o la non veridicità della medesima non costituisce di per sé causa di esclusione, ma può rilevare per la valutazione di inaffidabilità sottesa all'illecito professionale;

VISTA la Relazione al Codice in riferimento all'art. 98, co. 3 lett. h), che tipizza l'illecito professionale, dove è stata acquisita l'elencazione dei reati ("diversi" e di minor gravità di quelli comportanti l'esclusione obbligatoria di cui al comma 1 dell'art. 94) contenuta nelle Linee Guida ANAC n. 6, che possono condurre alla adozione di una deliberazione motivata di esclusione ("non automatica" per quanto indicato nell'art. 95, comma 1, lett. e). [...] La Relazione precisa che è stato previsto, quale regola generale, di non estendere la fattispecie dell'illecito professionale rilevante all'ipotesi di c.d. "contagio" dell'operatore economico da parte della persona fisica. Tuttavia, è stata fatta eccezione con riguardo ai fatti rilevanti ai sensi delle lettere g) ed h) del comma 3, «per i quali è stata prevista la rilevanza del c.d. "contagio" laddove dette fattispecie di reato siano riferibili (non soltanto direttamente all'operatore economico, ma anche) alle figure soggettive contemplate dall'art. 94, comma 3, per la rilevante gravità delle condotte ivi contemplate». La Relazione specifica poi che l'art. 98 ha, dunque, reso esplicito l'iter argomentativo-motivazionale che la stazione appaltante deve seguire nel valutare la sussistenza di un grave illecito professionale, rendendo così meno ampi i margini di discrezionalità della pubblica Amministrazione (T.A.R. Puglia Lecce, 19 marzo 2025, n. 434). In relazione al comma 4 dell'art. 98, il quale stabilisce che «La valutazione di gravità tiene conto del bene giuridico e dell'entità della lesione inferta dalla condotta integrante uno degli elementi di cui al comma 3 e del tempo trascorso dalla violazione, anche in relazione a modifiche intervenute nel frattempo nell'organizzazione dell'impresa», si osserva che il riferimento al "tempo trascorso dalla violazione" assume rilievo tenuto conto delle previsioni di cui all'art. 96, co. 10, del d.lgs. 36/2023, secondo cui «Le cause di esclusione di cui all'articolo 95 rilevano: [...] c) nel caso di cui all'articolo 95, comma 1, lettera e) [*grave illecito professionale*], [...] per tre anni decorrenti rispettivamente: 1) dalla data di emissione di uno degli atti di cui all'articolo 407-bis, co. 1, del codice di procedura penale oppure di eventuali provvedimenti cautelari



personali o reali del giudice penale, se antecedenti all'esercizio dell'azione penale, ove la situazione escludente consista in un illecito penale rientrante tra quelli valutabili ai sensi del comma 1 dell'articolo 94 oppure ai sensi del comma 3, lettera h), dell'articolo 98; [...]». I "mezzi di prova adeguati" degli illeciti professionali desumibili dai reati di "minore gravità" possono essere desunti anche da [...] provvedimenti cautelari (personali o reali) adottati dal giudice penale (art. 98, co. 6). La Relazione osserva che, sul solco della giurisprudenza prevalente, il comma 7 chiarisce che la stazione appaltante non può limitarsi a fare riferimento all'esistenza di tali "fatti storici", ma che deve, seppur sinteticamente, dar conto dei motivi per cui li considera rilevanti a fini escludenti: «È evidente che la portata dimostrativa di una sentenza di condanna, ancorché non passata in giudicato, è ben maggiore rispetto ai provvedimenti a questa prodromici, e a quelli di natura cautelare: in queste ultime ipotesi, soprattutto, più approfondita dovrà essere la valutazione resa dall'Amministrazione ove essa ne tragga elementi per disporre l'esclusione (facoltativa) dell'operatore»;

RITENUTO di richiamare il parere AG4/2023, reso con delibera Anac n. 397 del 6 settembre 2023, con cui è stata analizzata la portata applicativa dell'art. 98 del d.lgs. 36/2023, evidenziando che l'eventuale provvedimento di esclusione deve essere motivato in relazione a tutte e tre le condizioni di cui al comma 2: a) elementi sufficienti ad integrare il grave illecito professionale; b) idoneità del grave illecito professionale ad incidere sull'affidabilità e integrità dell'operatore; c) adeguati mezzi di prova di cui al comma 6»;

CONSIDERATO che nel caso di specie non si ravvisa a carico di Urbe Vigilanza S.p.a. la causa di esclusione automatica di cui all'art. 94 comma 5 lett. a), a tenore del quale è escluso «l'operatore economico destinatario della sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o di altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione», in quanto per tale fattispecie il Codice contempla l'esclusione solo nell'ipotesi in cui la sanzione colpisca l'operatore economico, e non prevede un'ipotesi di "contagio" da parte della persona fisica raggiunta dal provvedimento, analogamente a quanto era previsto dall'art. 80 co. 5 lett. f) del codice previgente. Come evidenziato dall'Autorità (Parere Funz Cons n. 59/2024), anche se con riferimento al codice previgente e alla misura cautelare



interdittiva ex art. 289 bis c.p.p. del divieto temporaneo di contrattare con la pubblica amministrazione, la misura cautelare riguardante la persona fisica ha «natura giuridica diversa dalle sanzioni interdittive richiamate dall'art. 80, co. 5, lett. f) riguardanti l'ente ammesso alla procedura di evidenza pubblica. [...] Dunque, «secondo i chiarimenti del giudice amministrativo, l'ipotesi di esclusione dell'operatore economico ai sensi dell'art. 80, co. 5, lett. f), del d. lgs. 50/2016 [ora art. 94, co. 5 lett. a) del d.lgs. 36/2023] riguarda la sanzione interdittiva direttamente riferita al soggetto giuridico che ha preso parte alla gara e non anche il caso di misura cautelare interdittiva disposta dall'Autorità giudiziaria nei confronti di uno dei soggetti indicati dal comma 3 dell'art. 80. A parere dell'Autorità, simili fattispecie riferite agli organi rappresentativi dell'operatore economico, possono formare oggetto di valutazione da parte della stazione appaltante ai sensi del comma 5 dello stesso art. 80, come grave illecito professionale»;

RITENUTO pertanto che, nel caso di specie, essendo stata adottata a carico dell'amministratore e rappresentante legale della società la misura interdittiva cautelare del divieto di contrarre con la pubblica amministrazione per un anno, misura poi revocata, ma non risultando una sanzione interdittiva a carico dell'operatore economico, non sia possibile ravvisare una perdita automatica dei requisiti di partecipazione di quest'ultimo nell'arco temporale di validità del divieto;

CONSIDERATO che, con riferimento alle fattispecie di grave illecito professionale, l'Autorità ha sottolineato (v. delibera n. 397 del 6 settembre 2023) che la valutazione in ordine alla qualificazione della fattispecie oggetto del quesito come grave illecito professionale è «un processo di specifica pertinenza della stazione appaltante, alla quale è rimessa ogni decisione in ordine all'eventuale esclusione dalla gara d'appalto dell'operatore economico interessato all'esito di un procedimento in contraddittorio. Ciò in quanto solo la stazione appaltante è nelle condizioni di valutare i rischi cui potrebbe essere esposta aggiudicando l'appalto ad un concorrente la cui integrità o affidabilità sia dubbia, avuto riguardo all'oggetto e alle caratteristiche tecniche dell'affidamento (pareri Funz Cons n. 45/2022, n. 54/2022, n. 69/2022)». Quanto agli obblighi motivazionali in capo alla stazione appaltante, viene puntualizzato al comma 7 che la stessa «valuta i provvedimenti sanzionatori e



giurisdizionali di cui al comma 6 motivando sulla ritenuta idoneità dei medesimi a incidere sull'affidabilità e sull'integrità dell'offerente; l'eventuale impugnazione dei medesimi è considerata nell'ambito della valutazione volta a verificare la sussistenza della causa escludente». Il comma 8 aggiunge che «Il provvedimento di esclusione deve essere motivato in relazione a tutte e tre le condizioni di cui al comma 2»;

VISTA la giurisprudenza che sottolinea come il giudizio sui gravi illeciti professionali sia espressione di discrezionalità tecnica da parte della P.A (Cons. Stato, 11 marzo 2025, n. 1992; T.A.R. Lazio, 13 febbraio 2025, n. 3233) e che lo stesso è a dirsi con riferimento alla fattispecie del *self cleaning*, cioè all'adozione di misure correttive sufficienti per evitare il ripetersi dell'irregolarità avente portata escludente e dell'idoneità delle stesse a dimostrare l'affidabilità malgrado l'esistenza di una causa di esclusione pertinente. L'Amministrazione infatti, dopo avere ritenuto sussistente la causa escludente, deve, "prima di pronunciare tale esclusione", in conformità dell'art. 57 della direttiva 2014/24/UE (in combinato disposto con il considerando 102), "lasciare la possibilità a detto operatore economico di presentare le misure correttive da esso adottate", valutando se sono "sufficienti per evitare il ripetersi dell'irregolarità" e se sono "pertanto idonee a dimostrare la sua affidabilità malgrado l'esistenza di una causa facoltativa di esclusione pertinente" (CGUE, sez. IV, 3 ottobre 2019, C267/18). Accertati i presupposti, le stazioni appaltanti ammettono gli offerenti che hanno adottato idonee misure di *self cleaning*: la discrezionalità (tecnica) permea la valutazione dei presupposti della fattispecie rimediale»;

CONSIDERATO anche che le fattispecie, pur tassative, di esclusione non automatica - tra le quali rientra anche quella di cui all'art. 98, comma 3, lett. b) - «non possono che essere interpretate alla stregua dell'art. 2 del nuovo Codice, per il quale l'esercizio del potere, nel settore dei contratti pubblici, si fonda sul "principio della reciproca fiducia nell'azione legittima, trasparente e corretta dell'amministrazione e degli operatori economici", in una concezione (necessariamente) bilaterale del rapporto fra P.A. e privati» (T.A.R. Campania Salerno, 12 febbraio 2025, n. 295);



CONSIDERATO che, nel caso di specie, l'istruttoria svolta dall'Amministrazione deve tenere in considerazione tutti gli elementi in suo possesso e di cui sia venuta a conoscenza, oltre che valutare le misure di *self cleaning* adottate;

CONSIDERATO che, in proposito, la giurisprudenza, in applicazione della sentenza della Corte di Giustizia UE 14 gennaio 2021 (causa C-387/19), ha affermato che «le misure di ravvedimento operoso possono essere adottate "in qualunque fase della procedura che preceda l'adozione della decisione di aggiudicazione" e ha superato l'impostazione per cui le misure di *self-cleaning* sono irrilevanti se adottate nel corso della gara in quanto destinate a valere solo per il futuro, in favore di una lettura maggiormente coerente con i principi europei per cui le predette misure vanno sempre valutate dalla stazione appaltante [...] La direttiva 24/2014/UE non impedisce la valutazione delle misure di *self-cleaning* assunte in corso di gara, relative a fatti insorti dopo la presentazione dell'offerta, e tale valutazione amministrativa dell'idoneità della misura di *self-cleaning* pertiene alla sfera di discrezionalità tecnica della stazione appaltante [...] Il punto nevralgico della scelta discrezionale della stazione appaltante - ogniqualvolta essa sia chiamata a valutare le misure di *self-cleaning* che sono state adottate per ovviare ad un motivo escludente rappresentato da un grave illecito professionale - è uno soltanto, ovvero sia l'idoneità complessiva di tali misure a garantire l'affidabilità professionale del singolo operatore economico, nonché a prevenire la commissione di ulteriori illeciti [...] In tale ottica, l'"idoneità" oggettiva della misura di *self-cleaning* può essere concretamente apprezzata dalla stazione appaltante ora valorizzando la sua concreta incisività, ora valorizzando la sua estensione applicativa, ora valorizzando anche altri profili come, ad esempio, quello della sua tempestività. Non può esservi misura di *self cleaning* oggettivamente idonea a ripristinare l'affidabilità professionale del singolo operatore economico ove essa sia adottata tardivamente al solo fine di rimanere in gara (a meno che il ritardo dipenda da fattori esterni non imputabili a detto operatore). In definitiva, quindi, la misura di *self cleaning* è concretamente "idonea" (e quindi atta a ripristinare la credibilità professionale del singolo operatore economico) soltanto se adottata spontaneamente in tempi non sospetti, e non invece in circostanze estreme al solo fine di conservare la partecipazione alla gara»



(T.A.R. Lazio, Sez. II, Sent. 25 novembre 2024, n. 21017 e giurisprudenza ivi richiamata);

RITENUTO pertanto che, nel caso di specie, in relazione alla causa di esclusione non automatica di cui al combinato disposto degli artt. 95, co. 1 lett. e) e dell'art. 98, co. 3 lett. h), la valutazione del caso specifico e la rilevanza quale grave illecito professionale sia un processo di specifica pertinenza della stazione appaltante, alla quale l'Autorità non può sostituirsi, in quanto solo la stazione appaltante è nelle condizioni di valutare i rischi cui potrebbe essere esposta aggiudicando l'appalto ad un concorrente la cui integrità o affidabilità sia dubbia, avendo riguardo all'oggetto e alle caratteristiche tecniche dell'affidamento;

Il Consiglio

ritiene, per le motivazioni che precedono, che:

- nel caso di specie, non si ravvisa la causa di esclusione automatica di cui all'art. 94 comma 5 lett. a), in quanto per tale fattispecie, il Codice contempla l'esclusione solo nell'ipotesi in cui sia l'operatore economico ad essere destinatario della sanzione, e non prevede un'ipotesi di "contagio" da parte della persona fisica raggiunta da una misura interdittiva. Conseguentemente, non si rientra in ipotesi di perdita dei requisiti da parte dell'operatore economico concorrente in gara;
- in relazione alla causa di esclusione non automatica di cui al combinato disposto degli artt. 95, co. 1 lett. e) e dell'art. 98, co. 3 lett. h), la valutazione del caso specifico e della sua rilevanza quale grave illecito professionale, così come la valutazione delle misure di *self-cleaning* adottate, spetta alla stazione appaltante e rientra nell'esercizio della sua discrezionalità tecnica.

Il Presidente

Avv. Giuseppe Busia

Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 6 maggio 2025

Il Segretario Valentina Angelucci

Firmata digitalmente